

Divisione Infrastruttura
Direzione Tecnica
il Responsabile

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Servizio di Vigilanza sulle Ferrovie
Via Caraci, 36

00157 Roma

IMPRESE FERROVIARIE

Loro Sedi

(vedi elenco annesso)

ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO

Rep. Coordinamento e Supporti Generali

Uff. Movimenti e Trasporti

V.le Castro Pretorio, 123

00185 Roma

FERROVIE DELLO STATO S.p.A.

DIREZIONE RELAZIONI ESTERNE

DIVISIONE INFRASTRUTTURA

(vedi elenco annesso)

Roma

Loro Sedi

OGGETTO: modifiche sperimentali ai testi regolamentari – Regolamento per la circolazione dei treni, all'Istruzione per il servizio dei deviatori, all'Istruzione per la protezione di cantieri, all'Istruzione per il servizio di vigilanza, all'Istruzione per il servizio del personale di condotta delle locomotive e alla Prefazione generale all'orario di servizio.


Con l'entrata in vigore del D.P.R 146 – Artt. 7 e 11 – viene stabilito l'obbligo da parte delle Imprese Ferroviarie che espletano sull'infrastruttura ferroviaria nazionale i servizi di trasporto di merci o di persone, di osservanza delle disposizioni e prescrizioni emesse dal gestore dell'infrastruttura in materia di requisiti di sicurezza applicabili al personale, al materiale rotabile e all'organizzazione interna delle Imprese ferroviarie.

In conformità a quanto sopra si trasmettano le disposizioni di cui all'oggetto.

La presente disposizione entrerà in vigore dalle ore 00.00 del 10/06/2001.

Si invitano le Strutture in indirizzo a voler confermare il ricevimento della presente restituendo l'allegato modello prestampato.

Michele Elia



Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Tel +39 06 44104777 - Fax +39 06 4103561

Ferrovie dello Stato - Società di trasporti e servizi per azioni
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Lire 49.894.687.159.000 i.v.
Iscr. n. 7817/1992 del Registro delle Imprese di Roma (Tribunale di Roma)
Cod. Fisc. n. 01595570581 - P. Iva 01008081000

M

Divisione Infrastruttura
il Direttore

**DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE INFRASTRUTTURA
DELLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A. N° 08 / 01**

Il Direttore della Divisione Infrastruttura

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto”;

Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210, recante “Istituzione dell’Ente Ferrovie dello Stato”;

Visto il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 recante “Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica”;

Visto il D.P.R. 8 luglio 1998, n. 277, concernente “Regolamento recante norme d’attuazione della direttiva 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie”;

Visto il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 146, concernente “Regolamento recante norme d’attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, relativa alla ripartizione delle capacità d’infrastruttura ferroviaria e alla riscossione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura”;

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 138-T del 31 ottobre 2000, recante l’atto di concessione alla “Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni” per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;

Visti i regolamenti emanati ai sensi degli artt. 95 e 96 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;

Visto il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n. 247/VIG3, avente come oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 8 luglio 1998 n. 277 (quest’ultimo modificato dall’art. 7 comma 1 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 146) emanato dal Servizio di Vigilanza sulle Ferrovie del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;

Vista la relazione del Responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A. DI/TC/A1007/P/01/000355 del 3/05/2001 con la quale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 96 del D.P.R. 753/1980 e agli artt. 7 e 11 del D.P.R. 146/1999, si propone l’emanazione di modifiche sperimentali al Regolamento per la circolazione dei treni, all’Istruzione per il servizio dei deviatori, all’Istruzione per la protezione dei cantieri, all’Istruzione per il servizio di vigilanza, all’Istruzione per il servizio del personale di condotta delle locomotive e alla Prefazione generale all’orario di servizio;

Ritenuta la necessità e l’opportunità di emanare la predette modifiche;

DELIBERA

La presente disposizione è composta di n° 7 (due) pagine

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Tel. PS 23848 - Tel. 06 8512111
Fax PS 23845 - Fax 06 41241389

Ferrovie dello Stato - Società di trasporti e servizi per azioni
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Lire 39.891.687.459.000 i.v.
Isc. n. 7817/1992 del Registro delle Imprese di Roma Tribunale di Roma
Cod. Fisc. n. 01586570581 - P. I.C. 01008081000



hm



Art. 1

Le norme contenute nella presente Disposizione vengono adottate, in via sperimentale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 bis del Regolamento per la Circolazione dei Treni.

Art. 2

All'articolo 2 del Regolamento per la Circolazione dei Treni è apportata la seguente modifica:

Il comma 14 è così sostituito:

I treni si classificano in: ordinari, straordinari e supplementari.

a) Sono *ordinari* i treni indicati come tali nell'orario di servizio.

I treni ordinari dei quali non è prevista la circolazione tutti i giorni per l'intera durata dell'orario sono denominati *periodici*.

Per determinati treni ordinari periodici l'orario può essere diramato a parte secondo modalità stabilite dall'Unità centrale competente.

b) Sono *straordinari* quei treni la cui effettuazione ha luogo soltanto quando se ne manifesti il bisogno. Il loro orario può essere compreso nell'orario di servizio oppure diramato a parte. Sono pure straordinari quei treni che si effettuano senza la preventiva indicazione delle ore di partenza e di arrivo nelle singole località di servizio (treni ad *orario libero*).

c) I treni *supplementari* sono la ripetizione di altri treni (ordinari o straordinari) di cui assumono l'orario con relativi incroci e precedenza. Tali treni possono essere messi in circolazione a seguito e, sul doppio binario, anche in precedenza ai treni dei quali sono la ripetizione.

Art. 3

All'articolo 10 del Regolamento per la Circolazione dei Treni è apportata la seguente modifica:

Il comma 1 è così sostituito:

1. L'orario dei treni ordinari periodici può prevederne la circolazione:

a) tutti i giorni per determinati periodi compresi nella validità dell'orario;

b) per uno od alcuni giorni della settimana per l'intera validità dell'orario o parte di essa.

Sulle linee, ove il personale dei treni non interviene nel controllo degli incroci e per i posti di linea è sempre esclusa la protezione a tempo, la periodicità dei treni periodici (Art. 2 comma 14) può essere modificata durante il periodo di validità dell'orario secondo modalità stabilite dall'Unità centrale competente.



hsc



Art. 4

All'articolo 11 del Regolamento per la Circolazione dei Treni sono apportate le seguenti modifiche:

Il comma 8 è così sostituito:

8. L'orario dei treni straordinari non previsti in orario è diramato a parte secondo modalità stabilite dall'Unità centrale competente.

Il comma 22 è così sostituito:

22. Sulle linee, ove il personale dei treni non interviene nel controllo degli incroci e per i posti di linea è sempre esclusa la protezione a tempo, i treni straordinari possono essere resi ordinari periodici secondo modalità stabilite dall'Unità centrale competente.

Art. 5

All'articolo 14 del Regolamento per la Circolazione dei Treni è apportata la seguente modifica:

Il comma 7 è così sostituito:

7. Su determinati tratti fra due stazioni, serviti da più linee affiancate a doppio binario ed esercitate col blocco elettrico, può essere ammesso, in deroga alle norme comuni, in base a disposizioni particolari emanate dalle Unità periferiche interessate, che i treni impostati su una linea vengano all'occorrenza istradati sul corrispondente binario di altra linea, conservando il proprio numero, senza che si faccia luogo ad operazioni di soppressione ed effettuazione. Alle condizioni stabilite di volta in volta dall'Unità centrale competente tale provvedimento può essere adottato anche su determinati tratti fra due stazioni serviti da linee a doppio e semplice binario oppure da più linee a semplice binario.

Tali speciali istradamenti dovranno essere concordati fra le stazioni e notificati ai posti intermedi e di linea.

Art. 6

All'allegato III parte A del Regolamento per la Circolazione dei Treni sono apportate le seguenti modifiche:

Il titolo del prospetto giornaliero "Treni straordinari e supplementari – Treni soppressi" del registro M. 55 è così sostituito:



WDL



Art. 4

All'articolo 11 del Regolamento per la Circolazione dei Treni sono apportate le seguenti modifiche:

Il comma 8 è così sostituito:

8. L'orario dei treni straordinari non previsti in orario è diramato a parte secondo modalità stabilite dall'Unità centrale competente.

Il comma 22 è così sostituito:

22. Sulle linee, ove il personale dei treni non interviene nel controllo degli incroci e per i posti di linea è sempre esclusa la protezione a tempo, i treni straordinari possono essere resi ordinari periodici secondo modalità stabilite dall'Unità centrale competente.

Art. 5

All'articolo 14 del Regolamento per la Circolazione dei Treni è apportata la seguente modifica:

Il comma 7 è così sostituito:

7. Su determinati tratti fra due stazioni, serviti da più linee affiancate a doppio binario ed esercitate col blocco elettrico, può essere ammesso, in deroga alle norme comuni, in base a disposizioni particolari emanate dalle Unità periferiche interessate, che i treni impostati su una linea vengano all'occorrenza istradati sul corrispondente binario di altra linea, conservando il proprio numero, senza che si faccia luogo ad operazioni di soppressione ed effettuazione.

Alle condizioni stabilite di volta in volta dall'Unità centrale competente tale provvedimento può essere adottato anche su determinati tratti fra due stazioni serviti da linee a doppio e semplice binario oppure da più linee a semplice binario.

Tali speciali istradamenti dovranno essere concordati fra le stazioni e notificati ai posti intermedi e di linea.

Art. 6

All'allegato III parte A del Regolamento per la Circolazione dei Treni sono apportate le seguenti modifiche:

Il titolo del prospetto giornaliero "Treni straordinari e supplementari – Treni soppressi" del registro M. 55 è così sostituito:



WOL



Treni ordinari periodici con orario diramato a parte - Treni straordinari – Treni straordinari resi ordinari periodici – Treni supplementari – Treni soppressi

Il testo riportato in calce al prospetto giornaliero “Treni straordinari e supplementari – Treni soppressi” del registro M. 55 è così sostituito:

In questo prospetto si devono scrivere anche i treni ordinari periodici con orario diramato a parte ed i treni straordinari resi ordinari periodici limitatamente al giorno in cui ne viene diramata rispettivamente l’effettuazione e la variazione.

L’intestazione del quadro I del modulo M. 55 è così sostituita:

Treni straordinari resi ordinari periodici.

L’intestazione del quadro IV è così sostituita:

Treni ordinari periodici con orario diramato a parte.

Art. 7

All’allegato 1 dell’Istruzione per il Servizio dei Deviatori è apportata la seguente modifica:

Il punto 11 è così sostituito:

11. I treni sono contrassegnati con numeri e si distinguono in pari e dispari, in relazione al numero che portano.

I treni si classificano in ordinari, straordinari e supplementari.

a) Sono *ordinari* i treni indicati come tali nell’orario di servizio.

I treni ordinari, dei quali non è prevista la circolazione tutti i giorni per l’intera durata dell’orario, sono denominati periodici.

Per determinati treni ordinari periodici l’orario può essere diramato a parte secondo modalità stabilite dall’Unità centrale competente.

Sulle linee, ove il personale dei treni non interviene nel controllo degli incroci e per i posti di linea è sempre esclusa la protezione a tempo, la periodicità dei treni periodici può essere modificata durante il periodo di validità dell’orario secondo modalità stabilite dall’Unità centrale competente.

b) Sono *straordinari* quei treni la cui effettuazione ha luogo soltanto quando se ne manifesti il bisogno. Il loro orario può essere compreso nell’orario di servizio oppure diramato a parte.

Sono pure straordinari quei treni che si effettuano senza la preventiva indicazione delle ore di partenza e di arrivo nelle singole località di servizio (treni ad orario libero), nonché i treni periodici che vengono effettuati in giorni diversi da quelli stabiliti dall’orario.





Sulle linee, ove il personale dei treni non interviene nel controllo degli incroci e per i posti di linea è sempre esclusa la protezione a tempo, i treni straordinari possono essere resi ordinari periodici secondo modalità stabilite dall'Unità centrale competente.

c) I treni *supplementari* sono la ripetizione di altri treni (ordinari o straordinari) di cui assumono l'orario con relativi incroci e precedenza. Tali treni possono essere messi in circolazione a seguito e, sul doppio binario, anche in precedenza ai treni dei quali sono la ripetizione.

I treni supplementari prendono il numero del treno di cui sono la ripetizione, seguiti dalla parola bis o ter, ecc., se trattasi di supplementari a seguito, o dalla parola ante, se trattasi di supplementari in precedenza.

Art. 8

All'articolo 1 dell'Istruzione per la Protezione dei Cantieri sono apportate le seguenti modifiche:

Il comma 14 è così sostituito:

14. Sono "**ordinari**" i treni indicati come tali nell'orario di servizio.

I treni ordinari, dei quali non è prevista la circolazione tutti i giorni per l'intera durata dell'orario, sono denominati "**periodici**".

Per determinati treni ordinari periodici l'orario può essere diramato a parte secondo modalità stabilite dall'Unità centrale competente.

Sulle linee, ove il personale dei treni non interviene nel controllo degli incroci e per i posti di linea è sempre esclusa la protezione a tempo, la periodicità dei treni periodici può essere modificata durante il periodo di validità dell'orario secondo modalità stabilite dall'Unità centrale competente.

L'orario dei treni ordinari periodici può prevederne la circolazione:

- a) tutti i giorni per determinati periodi compresi nella validità dell'orario;
- b) per uno od alcuni giorni della settimana per l'intera durata dell'orario o per parte di essa.

Il comma 15 è così sostituito:

15. Sono "**straordinari**" quei treni la cui effettuazione ha luogo soltanto quando se ne manifesti il bisogno. Il loro orario può essere compreso nell'Orario Generale di Servizio oppure diramato a parte.

Inoltre devono essere considerati straordinari anche i treni periodici che vengono effettuati in giorni diversi da quelli stabiliti dall'Orario di Servizio.

Sono pure straordinari quei treni che si effettuano senza la preventiva indicazione delle ore di partenza e d'arrivo delle singole località di servizio, "**treni ad orario libero**" (O.L.).

Sulle linee, ove il personale dei treni non interviene nel controllo degli incroci e per i posti di linea è sempre esclusa la protezione a tempo, i treni straordinari possono essere resi ordinari periodici secondo modalità stabilite dall'Unità centrale competente.



hst



Art. 9

All'articolo 2 dell'Istruzione per la Protezione dei Cantieri è apportata la seguente modifica:

Il comma 3 è così sostituito:

3. L'Orario di Servizio si compone: della Prefazione Generale (PGOS); delle Prefazioni delle Unità Periferiche (PUPOS) Parte prima e seconda; dei Fascicoli Linee e dei Fascicoli Orario (entrambi raccolti nel Fascicolo Circolazione Linee dell'Unità periferica); dell'Orario Grafico e dei Quadri Orario.

Art. 10

All'articolo 7 dell'Istruzione per il servizio di vigilanza si dispone quanto segue:

Il dodicesimo capoverso è così sostituito:

Sul registro mod. L.225 l'agente addetto al posto fisso registrerà i treni periodici, i periodici con orario diramato a parte, gli straordinari, gli straordinari resi ordinari periodici e i supplementari annunciati nonché la soppressione dei treni, gli anticipi di corsa, la circolazione a binario unico sulle linee a doppio, ecc..

Art. 11

All'articolo 14 dell'Istruzione per il servizio del Personale di Condotta delle Locomotive è apportata la seguente modifica:

Il comma 15 è così sostituito:

15. - I treni si classificano in: ordinari, straordinari e supplementari;

a) sono «ordinari» i treni indicati come tali nell'Orario di Servizio. I treni ordinari dei quali non è prevista la circolazione tutti i giorni per l'intera durata dell'orario sono denominati «periodici»;

Per determinati treni ordinari periodici l'orario può essere diramato a parte secondo modalità stabilite dall'Unità centrale competente.

b) sono «straordinari» quei treni la cui effettuazione ha luogo soltanto quando se ne manifesti il bisogno. Il loro orario può essere compreso nell'Orario di Servizio oppure diramato a parte. Sono pure straordinari quei treni che si effettuano senza la preventiva indicazione delle ore di partenza e di arrivo nelle singole località di servizio (treni ad «orario libero»);



hsc



c) i treni «*supplementari*» sono la ripetizione di altri treni (ordinari o straordinari) di cui assumono l'orario con relativi incroci e precedenza. Tali treni possono essere messi in circolazione a seguito e, sul doppio binario, anche in precedenza ai treni dei quali sono la ripetizione.

Art. 12

All'articolo 28 dell'Istruzione per il servizio del Personale di Condotta delle Locomotive è apportata la seguente modifica:

Il comma 1 è così sostituito:

1. - L'orario dei treni ordinari periodici può prevederne la circolazione:
 - a) tutti i giorni per determinati periodi compresi nella validità dell'orario;
 - b) per uno od alcuni giorni della settimana per l'intera validità dell'orario o parte di essa.

Sulle linee, ove il personale dei treni non interviene nel controllo degli incroci e per i posti di linea è sempre esclusa la protezione a tempo, la periodicità dei treni periodici può essere modificata durante il periodo di validità dell'orario secondo modalità stabilite dall'Unità centrale competente.

Art. 13

All'articolo 29 dell'Istruzione per il servizio del Personale di Condotta delle Locomotive sono apportate le seguenti modifiche:

Il comma 1 è così sostituito:

1. - I treni straordinari possono essere messi in circolazione dalle stazioni per ordine superiore oppure d'iniziativa per sopraggiunte necessità.

Sulle linee, ove il personale dei treni non interviene nel controllo degli incroci e per i posti di linea è sempre esclusa la protezione a tempo, i treni straordinari possono essere resi ordinari periodici secondo modalità stabilite dall'Unità centrale competente.

Il comma 3 è così sostituito:

- 3.- L'orario di un treno straordinario non previsto in orario è diramato a parte secondo modalità stabilite dall'Unità centrale competente.



hsc



Art. 14

All'articolo 32 dell'Istruzione per il servizio del Personale di Condotta delle Locomotive è apportata la seguente modifica:

il comma 2 è così sostituito:

2.- Su determinati tratti fra due stazioni, serviti da più linee affiancate a doppio binario ed esercitate col blocco elettrico, può essere ammesso, in deroga alle norme comuni, in base a disposizioni particolari emanate dalle Unità periferiche interessate, che i treni impostati su una linea vengano all'occorrenza istradati sul corrispondente binario di altra linea, conservando il proprio numero, senza che si faccia luogo ad operazioni di soppressione ed effettuazione. Alle condizioni stabilite di volta in volta dall'Unità centrale competente tale provvedimento può essere adottato anche su determinati tratti fra due stazioni serviti da linee a doppio e semplice binario oppure da più linee a semplice binario.

Art. 15

All'articolo 3 della Prefazione Generale all'Orario di Servizio sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 7 la didascalia del segno convenzionale  è così sostituita:

 Treno periodico: la periodicità risulta in apposito prospetto dell'Orario Grafico o del Fascicolo Orario.

Al comma 7 la didascalia del segno convenzionale  è così sostituita:

 Treno ordinario soppresso in determinati giorni della settimana o dell'anno. I giorni in cui il treno è soppresso risultano in apposito prospetto dell'Orario Grafico o del Fascicolo Orario.



WSC



Art. 16

All'articolo 4 della Prefazione Generale all'Orario di Servizio sono apportate le seguenti modifiche:

Il testo è sostituito dal seguente:

1. La numerazione dei treni è stabilita dall'Unità centrale competente ed è in via di massima utilizzata come segue:

Treni viaggiatori	1	27999
	30000	39799
Treni merci	29000	29999
	39800	99999
Treni di servizio (*)	28000	28999

a) Treni viaggiatori ordinari

- EC (Eurocity)	1	199
- EN (Euronight) IC ed Espressi permanenti in servizio internazionale	200	499
- IC (Intercity) in servizio interno	500	799
- Treni Espressi in servizio interno	800	999
- Treni periodici internazionali	1000	1299
- Autocucette in servizio internazionale	1300	1499
- Treni periodici in servizio interno	1500	1899
- Treni con sole carrozze letto e cuccette in servizio interno	1900	1999
- Treni interregionali	2000	2499
- Treni diretti	2500	3999
- Treni regionali e metropolitani (1)	4000	8999
	10000	12999
- ES (Eurostar Italia) in servizio interno	9300	9499
- Treni ad alta velocità in servizio internazionale	9000	9299
	9500	9599
- Autocucette in servizio interno	9600	9699
- Treni diramati o in alternativa (2)	9700	9799
- Treni regionali, metropolitani, diretti, interregionali (3)	9800	9999
- Treni regionali e metropolitani (1)	20000	22999
- Treni regionali e metropolitani (3)	23000	23499
- Treni per servizio personale FS e per materiale vuoto viaggiatori (4)	23500	24999
- Treni viaggiatori ordinari periodici con orario e periodicità diramati a parte	33000	34999



WNL



(*) Treni di locomotive isolate (LIS).

- (1) Vedi Tabella 2. La fascia numerica da 20000 a 22999 è ripartita fra le Unità periferiche, le quali potranno in caso di necessità utilizzare i numeri assegnati per numerare treni impostati con i mezzi leggeri.
- (2) Sono "di alternativa" i treni che si alternano nell'effettuazione periodica con altri treni. Detta fascia numerica, in deroga a quanto stabilito, è utilizzabile pure per la numerazione dei treni di autocucette in servizio interno.
- (3) Detta numerazione viene assegnata dall'Unità centrale competente secondo le necessità che dovessero manifestarsi.
- (4) Detta numerazione viene assegnata dall'Unità centrale competente alle Unità periferiche interessate con circolare.

I treni di materiale vuoto viaggiatori possono essere composti da materiale leggero e da materiale ordinario.



WSC



TABELLA 2
Numerazione dei treni viaggiatori ordinari regionali, metropolitani
e dei treni straordinari

Unità periferiche	Treni viaggiatori ordinari regionali e metropolitani				Treni viaggiatori straordinari	
	a carrozze e con composizioni particolari		a mezzi leggeri		previsti in orario a disposizione Uff. perif)	
TORINO	10000 20000	10449 20219	4000	4899	17000	17249
MILANO	10450 20220	10899 20439	4900	5399	17250	17599
VERONA	10900 20440	10999 20759	5400	5599	17600	17799
VENEZIA	11000 20760	11149 20889	5600	5949	17800	17949
TRIESTE	11150 20890	11199 21019	5950	6049	17950	18099
GENOVA	11200 21020	11399 21239	6050	6249	18100	18299
BOLOGNA	11400 21240	11649 21359	6250	6599	18300	18599
FIRENZE	11650 21360	11999 21519	6600	6989	18600	18799
ANCONA	12000 21520	12149 21719	6990	7129	18800	18949
ROMA	12150 21720	12299 22169	7130	7589	18950	19149
NAPOLI	12300 22170	12449 22269	7590	8239	19150	19349
BARI	12450 22270	12649 22459	8240	8399	19350	19549
REGGIO C.	12650 22460	12749 22689	8400	8569	19550	19749
PALERMO	12750 22690	12899 22869	8570	8859	19750	19899
CAGLIARI	12900 22870	12999 22999	8860	8999	19900	19999



12/2



b) Treni viaggiatori straordinari compresi in orario

Treni agenzia	13000	13999
Treni IC, Espressi e diretti straordinari in servizio interno	15000	15799
Treni militari	15800	15999
Treni per pellegrinaggi	16000	16999
Treni in ambito regionale (1)	17000	19999
Treni sussidiari ad EC, IC ed Espressi ordinari permanenti circolanti per l'intero percorso a seguito del treno sussidiato	30000	30999
Treni sussidiari a treni ordinari periodici	31000	31999
Treni sussidiari a treni ordinari diretti	32000	32999
Treni deviati	36000	39799

Treni viaggiatori straordinari in servizio interno

A ciascuna cifra corrisponde il seguente significato:

3^a cifra: indica la direttrice o particolari funzioni

- 0 Tirrenica
- 1 Dorsale
- 2 Adriatica
- 3 Trasversale
- 4 Torino-Alessandria-Piacenza-sud
- 5 – 6 utilizzate esclusivamente dall'Unità centrale competente
- 7 Tarvisio-Trieste-sud
- 8 – 9 Militari

4^a/5^a cifra: indicano le progressive; inoltre la 5^a cifra indica il senso di marcia.

c) Treni viaggiatori straordinari il cui orario viene diramato a parte :

Treni straordinari viaggiatori con orario diramato a parte	14000	14999
(effettuati di volta in volta)	25000	25999
	26000	27999
	35000	35999



Wm



d) Treni merci in servizio internazionale

Ai treni merci ordinari in servizio internazionale è assegnata la fascia numerica da 40000 a 49999.

A ciascuna cifra corrisponde il seguente significato:

1^a cifra:

4 Treni merci in servizio internazionale

2^a cifra: classificazione del treno:

- 0 Treni Europ Unit Cargo (EUC)
- 1 Treni completi internazionali per grandi clienti (MRI)
- 2/3 Treni per Trasporti Europei Combinati (TEC)
- 4/5/6/8 Treni a gruppi di carri del traffico convenzionale (MRI)
- 7 Treni completi con inoltro di trasporti omogenei (MRI)
- 9 Treni di carri vuoti (MRI)

3^a/4^a cifra: indicano la relazione internazionale sulla quale circola il treno secondo la FICHE UIC 419/2

5^a cifra: indica il senso di marcia.

I numeri dei treni merci internazionali derivano da accordi di organismi internazionali competenti e vengono assegnati dalla Unità centrale competente.

I numeri da 40000 a 49999 individuano i treni merci in servizio internazionale senza classificazione prestabilita. La classificazione viene assegnata treno per treno e può avvenire anche in corso d'orario, eventualmente insieme alla diramazione a parte dell'orario e della periodicità. Tale numerazione non viene adottata sulle linee dove il personale dei treni interviene nel controllo degli incroci e non è sempre esclusa la protezione a tempo dei cantieri e dei posti di linea.

e) Treni merci in servizio interno

Di seguito si riporta il significato delle cifre che compongono il numero identificativo dei treni merci in servizio interno:

1^a cifra- identifica i treni

Treni ordinari

1^a cifra:

- 2 da 29000 a 29499, treni ordinari (MC) composti esclusivamente da bagagliai o veicoli similari per trasporto colli espressi impostati a 140 km/h o 160 km/h (1)
- 2 da 29500 a 29999, treni ordinari (MP) composti da bagagliai per il servizio postale impostati da 120 a 200 km/h (1)
- 5 altri treni ordinari.

I numeri da 90000 a 99999 indicano i treni merci ordinari periodici con orario e periodicità diramati a parte.



hm



(1) Il significato delle cifre che compongono il numero identificativo non è valido per questa tipologia di treni.

Treni straordinari

1^a cifra:

- 3** Treni straordinari da 39800 a 39999, composti da carri merci e da carrozze viaggiatori per il trasporto banalizzato di militari di truppa e mezzi (STM), programmati esclusivamente per i servizi conto Ministero della Difesa - Esercito (1)
- 6** Treni straordinari con categoria
- 7/8** Treni straordinari senza categoria in orario
- 9** Treni straordinari non compresi in orario.

2^a cifra- distingue l'Unità periferica di origine (ved. Tabella 2 bis):

- 0** Torino
- 1** Milano
- 2** Verona
- 3** Venezia-Trieste
- 4** Genova
- 5** Bologna
- 6** Firenze - Ancona
- 7** Roma- Napoli
- 8** Bari- Reggio Calabria
- 9** Palermo - Cagliari.

(1) Il significato delle cifre che compongono il numero identificativo non è valido per questa tipologia di treni.



h



TABELLA 2 BIS
Fasce numeriche per i treni merci ordinari, straordinari classificati, straordinari senza categoria e straordinari non compresi in orario

Unità Periferiche	Treni ordinari (1a cifra 5) e straordinari con categoria (1a cifra 6)				Treni ordinari periodici con orario e periodicità diramati a parte	Treni straordinari Senza categoria
	2 ^a cifra	3 ^a cifra	4 ^a e 5 ^a cifra			
TORINO	0		00 - 99	90000 - 90999	70000 - 70999	
MILANO	1		00 - 99	91000 - 91999	80000 - 80999	
VERONA	2		00 - 99	92000 - 92999	71000 - 71999	
VENEZIA	3		00 - 49	93000 - 93499	81000 - 81999	
TRIESTE	3		50 - 99	93500 - 93999	72000 - 72999	
GENOVA	4	classificazione	00 - 99	94000 - 94999	82000 - 82999	
BOLOGNA	5		00 - 99	95000 - 95999	73000 - 73999	
FIRENZE	6		00 - 49	96000 - 96499	83000 - 83999	
ANCONA	6		50 - 99	96500 - 96999	74000 - 74999	
ROMA	7		00 - 49	97000 - 97499	84000 - 84999	
NAPOLI	7		50 - 99	97500 - 97999	75000 - 75999	
BARI	8		00 - 49	98000 - 98499	85000 - 85999	
REGGIO C.	8		50 - 99	98500 - 98999	76000 - 76999	
PALERMO	9		00 - 59	99000 - 99499	86000 - 86999	
CAGLIARI	9		60 - 99	99500 - 99999	77000 - 77999	
					87000 - 87999	
					78000 - 78999	
					88000 - 88999	
					79000 - 79999	
					89000 - 89999	

REGISTRO STATISTICO

SM



Art. 17

La presente Disposizione annulla e sostituisce la Disposizione n° 2/2001 del 31/01/2001.

Art. 18

Le norme contenute nella presente Disposizione entreranno in vigore a partire dalle ore zero del 10 giugno 2001.

- 8 MAG. 2001

